



COMUNE DI TORRE DI MOSTO

Città Metropolitana di Venezia

Assessorato all'Ambiente

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

(D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - DM 8/08/2008 - DM 13/05/2009)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 in data 25.09.2017

Sommario

Articolo 1. Premessa / Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2. Definizioni	3
Articolo 3. Accesso al Centro di raccolta.	3
Articolo 4. Rifiuti ammessi.....	4
Articolo 5. Orari di apertura.....	5
Articolo 6. Modalità di conferimento	6
Articolo 7. Conferimenti effettuati da utenze non domestiche	6
Articolo 8. Modalità di conferimento dei rifiuti vegetali.....	6
Articolo 9. Conferimento dei Rifiuti Ingombranti e Beni Durevoli	7
Articolo 10. Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi	7
Articolo 11. Conferimento di altri rifiuti	7
Articolo 12. Obblighi dei cittadini	7
Articolo 13. Obbligo del personale di controllo e gestione	8
Articolo 14. Trasportatori autorizzati.....	8
Articolo 15. Compiti del Gestore	9
Articolo 16. Responsabilità del Comune e/o del Gestore	9
Articolo 17. Controlli / Divieti.....	9
Articolo 18. Sanzioni	9
Articolo 19. Disposizioni diverse / finali	10

Articolo 1. Premessa / Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità gestionali del Servizio di Raccolta Differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani presso l'area attrezzata denominata "Centro di Raccolta comunale"; situato in Comune di Torre di Mosto in via Xola come approvato con delibera della Giunta Comunale n. 92 in data 12.08.2008.

Il presente Regolamento ha quindi lo scopo di definire le modalità di conferimento dei rifiuti e del loro successivo avvio a recupero o smaltimento, il comportamento da tenere da parte del personale addetto e da parte dei cittadini e dei trasportatori all'interno del Centro di raccolta.

Il Centro di raccolta va inteso come luogo di conferimento separato e diretto, da parte delle utenze domestiche e di quelle non domestiche (uffici, servizi, negozi, attività artigianali ecc.) autorizzate e/o convenzionate dove si svolge unicamente l'attività di raccolta (mediante raggruppamento per frazioni omogenee) di rifiuti urbani ed assimilati la cui raccolta in maniera separata da parte del servizio pubblico risulta non agevole, ma funzionale e conveniente per il cittadino che conferisce direttamente il materiale con mezzi propri. Per tali ragioni il centro di raccolta è ubicato sul territorio in modo da essere facilmente raggiungibile dagli utenti serviti e l'orario di apertura al pubblico è stabilito in funzione delle esigenze di chi ne usufruisce. L'area adibita a Centro di raccolta è una zona recintata e presidiata durante l'orario di apertura, dotata di appositi contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti priva di strutture tecnologiche o processi di trattamento. Nella realizzazione sono state rispettate tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente.

In base alla e Deliberazione della G.R.V. n.769 del 11.03.2005, tali Centri non devono ritenersi assoggettati agli obblighi previsti dal D.Lgs 152/2006 in particolare:

- a) all'art. 190 (tenuta dei registri di carico e scarico per i rifiuti non pericolosi);
- b) all'art. , 193, comma 4 (formulario di identificazione per il trasporto) qualora il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati dal Centro di raccolta verso gli impianti di recupero e smaltimento sia effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico (se invece il trasporto di tali rifiuti viene effettuato da soggetti diversi, vige l'obbligo del formulario).

Riferimenti normativi:

- a) Decreto Legislativo 152/2006 e ss. mm. ii.
- b) Decreto Ministeriale 8 aprile 2008;
- c) Decreto Ministeriale 13 maggio 2009;
- d) Decreto Legislativo 205/2010, art. 16;
- e) Decreto Legislativo 151/2005;
- f) Deliberazione della G.R.V. n. 3043 del 20/10/2009;
- g) Deliberazione della G.R.V. n.769 del 11.03.2005.

Articolo 2. Definizioni

1. In relazione alle successive disposizioni e norme i termini sono utilizzati così come successivamente descritti.

Centro di raccolta: area recintata e controllata, autorizzata al solo ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni, nonché dei rifiuti ad essi assimilati prodotti da utenze domestiche e non domestiche autorizzate e/o convenzionate, provenienti dal territorio di competenza, e conferiti direttamente da privati e/o dagli operatori della raccolta differenziata e gestori del servizio pubblico.

Gestore: il soggetto preposto alla gestione del Centro di raccolta.

Addetto al controllo gli operatori incaricati dal Gestore alle operazioni di ricevimento, controllo e vigilanza sul regolare funzionamento del Centro di raccolta.

Responsabile del Centro di raccolta: il soggetto responsabile del funzionamento del Centro di raccolta- e della gestione dello stesso nel rispetto della normativa vigente.

2. Altre definizioni sono riferite alla normativa vigente in materia.

Articolo 3. Accesso al Centro di raccolta.

1. Possono accedere ed usufruire del Centro di raccolta:

- a) le utenze domestiche residenti nel Comune che dimostrino di aver compiuto 18 anni di età;
 - b) le utenze non domestiche con sede operativa riconosciuta all'interno del territorio comunale e che siano regolarmente iscritte a ruolo per il pagamento della tariffa sui rifiuti e che abbiano stipulato apposita Convenzione con il Comune di Torre di Mosto.
 - c) Altri soggetti espressamente autorizzati dal Comune;
2. Le utenze non domestiche potranno accedere al Centro di raccolta per conferire rifiuti ingombranti, beni durevoli e ramaglie di utenze domestiche residenti nel territorio comunale, impossibilitate al trasporto in proprio. In queste circostanze l'utenza non domestica dovrà presentarsi accompagnata dall'utente interessato o esibire apposita dichiarazione da parte dello stesso utente corredata di fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'utente che necessita del trasporto.
 3. Il Comune si riserva la facoltà di determinare con proprio provvedimento le modalità con le quali le utenze dovranno eventualmente contribuire alle spese di gestione del Centro di raccolta in funzione della tipologia e della quantità di rifiuti conferita.

Articolo 4. Rifiuti ammessi

1. Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.Lgs 152/2006, ai fini delle disposizioni e norme del presente Regolamento, le utenze domestiche e non domestiche possono conferire al Centro di raccolta comunale, in quantità compatibili con la potenzialità organizzativa del servizio e con la capacità ricettiva della piattaforma autorizzata all'uso, le seguenti tipologie di rifiuto con riferimento ai codici CER indicati nel D.M. 8/04/2008 così come modificato dal D.M. 13/05/2009, limitatamente a quelli inseriti nella tabella sottostante:

Tipo di rifiuto	Codice CER	Descrizione	Quantità massima per conferimento giornaliero
Carta e cartone	15 01 01	imballaggi in carta e cartone	1 metro cubo
Carta e cartone	20 01 01	Carta diversa dagli imballaggi (giornali ecc.)	1 metro cubo
Metalli	15 01 04	imballaggi in metallo (lattine, scatolette ecc.)	5 kg
Ferrosi	20 01 40	Altri oggetti in metallo diversi dagli imballaggi (reti in ferro ecc.)	1 metro cubo
Vetro, Plastica e lattine	15 01 06	imballaggi in materiali misti (bottiglie, lattine, contenitori in plastica ecc.)	10 kg
contenitori etichettati T e/o F	15 00 10*	Contenitori vuoti che contenevano sostanze pericolose (bombolette spray ecc.)	10 kg
rifiuti in vetro	20 01 02	Vetro in lastra	1 metro cubo
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21	Neon, lampade alogene, ecc. (no lampade ad incandescenza)	10 kg
Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche (R1)	20 01 23*	frigoriferi, congelatori condizionatori ecc.	1 pezzo/annuo per tipologia
Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche (R3)	20 01 35*	televisori, monitor	2 pezzi/annui

Tipo di rifiuto	Codice CER	Descrizione	Quantità massima per conferimento giornaliero
Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche (R2)	20 01 36	lavatrici, lavastoviglie, forni elettrici, ecc.	1 pezzo/annuo per tipologia
Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche (R4)	20 01 36	Piccoli elettrodomestici (compresi computer, stampanti ecc.)	3 pezzi/annui
Pesticidi	20 01 19*	Contenitori contenenti residui di pesticidi	1 kg
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27*	Contenitori contenenti residui di sostanze pericolose	5 kg
Farmaci scaduti	20 01 32	Medicinali non pericolosi	2 kg
Oli e grassi commestibili	20 01 25	Oli e grassi da cucina	10 litri
Oli minerali esausti	20 01 26*	Oli esausti da motore	5 litri
Batterie ed accumulatori provenienti da utenze domestiche	20 01 33*	Pile e batterie al Piombo, Nichel Cadmio, contenenti mercurio, batterie d'Auto	2 pezzi
Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	20 01 34	Pile (tipo stilo, torcia, ministilo ecc.)	3 kg
Legno	20 01 38	Scarti in legno (mobili smontati, legno non trattato ecc.)	1 metro cubo
Sfalci e potature	20 02 01	Rifiuto proveniente da manutenzione del verde privato e pubblico	2 metri cubi
Ingombranti	20 03 07	Rifiuti ingombranti eterogenei per i quali non sia individuabile un materiale prevalente	1 metro cubo
Pneumatici fuori uso	16.01.03	Pneumatici usati da provenienza domestica	4 pneumatici senza cerchione
Rifiuti inerti (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, non contenenti sostanze pericolose	0,5 metri cubi (4 secchi da pittura murale grandi)
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	16 02 16	Toner e cartucce di stampa esauriti provenienti da utenze domestiche	4 pezzi

2. Il Comune ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento, a seguito di mutate esigenze organizzative e tecniche, le tipologie di rifiuti ammessi al Centro di raccolta.

Articolo 5. Orari di apertura

1. I rifiuti possono essere conferiti al Centro di raccolta solamente nei giorni e negli orari stabiliti dal Comune, esposti su cartelli all'ingresso della piattaforma. Non è ammesso il conferimento di rifiuti al di fuori dell'orario e in giorni diversi da quelli stabiliti.

2. Il Comune si riserva di modificare gli orari e giorni di apertura, anche temporaneamente, dandone comunicazione preventiva all'utenza interessata e contestuale affissione di apposito avviso all'ingresso del Centro stesso.
3. Il Centro di raccolta rimarrà chiuso nei giorni festivi infrasettimanali; ulteriori chiusure dovranno essere comunicate con le modalità previste al punto 2.

Articolo 6. Modalità di conferimento

1. L'utente ha accesso al Centro di raccolta solo previa presentazione di un apposito documento, in corso di validità, che provi la sua identità, riportante il Comune di residenza, e che va esibito al personale addetto al controllo al momento dell'ingresso. L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire il suddetto documento, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti dal presente Regolamento o in difformità alle norme del presente Regolamento. E' consentito l'accesso contemporaneo al Centro di un numero di utenti tale da non pregiudicare il controllo da parte dell'addetto responsabile.
2. In occasione del conferimento di rifiuti inerti e/o di rifiuti da apparecchiature elettroniche potenzialmente contenenti dati sensibili (cellulari, tablet, PC ecc.), l'addetto al Centro di raccolta provvederà a far firmare agli utenti apposita dichiarazione con la quale assumono la responsabilità di quanto conferito; in particolare che i rifiuti inerti non contengono materiali non conformi al presente Regolamento (amianto, cartongesso ecc.) e che i dispositivi elettronici conferiti non contengono dati sensibili.
3. Il conferimento diretto deve svolgersi seguendo le indicazioni dei responsabili della vigilanza e le segnaletiche presenti all'interno del Centro. Il deposito dei materiali differenziati deve avvenire direttamente all'interno degli appositi cassoni scarrabili o dei contenitori a tenuta, a cura dell'utente o, nel caso in cui ciò comporti l'impiego di apparecchiature di travaso, a cura degli addetti autorizzati del Centro. Qualora l'utente si presentasse con rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori. In questo senso l'utente deve evitare spargimenti di materiale e sversamenti di liquidi sul suolo durante le operazioni di scarico.
4. L'eventuale verifica della quantità e della qualità del materiale conferito spetta unicamente al personale addetto il quale ha l'obbligo di annotare questi dati nel quaderno di registrazione utenti del Centro di raccolta nonché ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo nonché coloro che intendono conferire rifiuti diversi da quelli indicati all'art. 4 o in difformità alle norme del presente Regolamento.

Articolo 7. Conferimenti effettuati da utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche, autorizzate al conferimento previa sottoscrizione di apposita Convenzione con il Comune, dei propri rifiuti (prodotti esclusivamente nella propria sede aziendale e non derivanti dalla propria attività), presso il Centro di raccolta hanno l'obbligo di conferire esclusivamente i tipi di rifiuti urbani e/o assimilabili agli urbani, di cui al presente Regolamento, nelle quantità e qualità massime stabilite dal Comune (uffici, servizi, negozi, ecc.).
2. Il Comune si riserva la facoltà di recuperare, direttamente dall'utenza, gli eventuali costi di gestione derivanti dai suddetti conferimenti.
3. Le ditte/imprese con sede operativa nel Comune di Torre di Mosto, possono utilizzare il Centro di raccolta a fronte di apposita convenzione con l'Ente che definisca con precisione la tipologia del rifiuto prodotto ed i quantitativi massimi mensili conferibili; allo scopo il Comune di riserva la facoltà di richiedere all'utente apposita perizia asseverata da parte di tecnico abilitato al fine di determinare con precisione la tipologia merceologica, le caratteristiche del rifiuto ed i conseguenti costi di esecuzione del servizio da imputarsi a carico dell'utente interessato.

Articolo 8. Modalità di conferimento dei rifiuti vegetali

1. I rifiuti vegetali vanno conferiti negli appositi contenitori e/o negli appositi spazi dedicati. I rifiuti provenienti dalla manutenzione di giardini dovranno essere conferiti a cura dei cittadini in forma tale

da contenere il più possibile il volume. È consentito l'uso di sacchi in plastica e di materiale plastico in genere per sigillare e contenere i rifiuti durante il trasporto ma gli stessi dovranno essere liberati, a cura dell'utente, da qualsiasi involucro prima di essere immessi nell'apposito contenitore o collocati negli appositi spazi dedicati, secondo le indicazioni del personale di controllo.

2. Si precisa che le imprese di giardinaggio non possono utilizzare il Centro di raccolta se non accompagnati dal cittadino interessato o con apposita delega/dichiarazione, debitamente sottoscritta dallo stesso e accompagnata da una fotocopia del documento di identità, che i rifiuti provengono dalla propria abitazione e limitatamente alle quantità previste dal presente Regolamento.

Articolo 9. Conferimento dei Rifiuti Ingombranti e Beni Durevoli

1. I rifiuti ingombranti e i Beni Durevoli (RAEE) dovranno essere conferiti al Centro direttamente a cura dei cittadini utenti i quali dovranno provvedere anche a depositare i rifiuti negli appositi cassoni dedicati, richiedendo, se del caso, l'aiuto degli addetti autorizzati.
2. Per quanto concerne i beni durevoli RAEE (frigoriferi, congelatori, televisori, personal computer, condizionatori, ecc.) di cui al precedente art. 4, il limite indicato per tipologia, per anno e per utenza, è da ritenersi come quantità inclusa nel servizio RSU e compreso nella normale tassa rifiuti; quantità superiori di materiali, comunque compresi tra le categorie ammissibili, possono essere conferite presso il Centro di raccolta a fronte del pagamento delle tariffe (comprenditive di smaltimento raccolta e IVA) definite periodicamente dalla Giunta Comunale con specifico atto.
3. I rifiuti costituiti da materiale legnoso dovranno essere opportunamente ridotti di dimensione (indicativamente pezzi di circa cm. 50 x 50) e, per quanto possibile, dovranno essere asportate le parti metalliche e le altre frazioni che ne compromettano il recupero.

Articolo 10. Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

1. I Rifiuti Urbani Pericolosi possono essere conferiti al Centro di raccolta a cura direttamente dei cittadini. L'accettazione di batterie d'auto, olio esausto e di prodotti e relativi contenitori etichettati con simboli di pericolosità è ammessa purché essi non provengano da attività non domestiche.

Articolo 11. Conferimento di altri rifiuti

1. I rifiuti raccolti in occasione di campagne di pulizie di aree di particolare valore paesaggistico e ambientale, raccolte benefiche (per i soli rifiuti non avviati a recupero), ecc. potranno essere depositate nella piattaforma per il solo tempo necessario al conferimento agli impianti di smaltimento previo stipula di esclusiva concessione con il Comune. Il deposito di tali rifiuti dovrà avvenire a norma di legge e dovrà essere separato dai contenitori destinati al deposito/stoccaggio dei diversi materiali. Non sono ammesse all'interno del Centro di raccolta operazioni di selezione atte a recuperare o a destinare a smaltimento differenziato determinate frazioni merceologiche.
2. I rifiuti speciali e pericolosi rinvenuti in stato d'abbandono su aree pubbliche o private soggette a uso pubblico possono essere, solo eccezionalmente, depositati presso il Centro di raccolta accessibile al solo personale di controllo autorizzato, fatta eccezione per rifiuti per i quali non è previsto in alcun caso lo stoccaggio presso il Centro di raccolta quali Amianto, Cartongesso, guaine catramate ecc.

Articolo 12. Obblighi dei cittadini

1. Gli utenti possono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti differenziati per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento. Le operazioni di conferimento sono sospese durante la eventuale movimentazione degli scarrabili e dei contenitori.
2. Gli utenti sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori, avendo cura di rispettare le relative destinazioni supportate da apposite segnaletiche. Durante le operazioni di conferimento, i cittadini sono tenuti ad osservare scrupolosamente le presenti norme e le istruzioni impartite dal personale di controllo. In particolare è espressamente vietato effettuare operazione di cernita e/o di prelievo di

rifiuti presso i cassoni, l'utente non dovrà mai, in alcun modo allontanarsi dalle zone previste per il conferimento. Non è consentito l'uso di autoveicoli al di fuori degli spazi espressamente previsti.

3. L'utente verrà ritenuto responsabile degli eventuali danni deliberatamente provocati dall'irregolare conferimento di sostanze tossiche, infiammabili e/o nocive o chimicamente interagibili tra loro o comunque non previste nella lista di cui al presente Regolamento e per le quali il centro non sia attrezzato alla ricezione.
4. Tutto il personale addetto, i conferitori, nonché tutto il personale a bordo degli automezzi di terzi è obbligato a:
 - a) Non fumare e/o non accendere torce a combustibile liquido o solido in tutta l'area interna al Centro di raccolta;
 - b) Non effettuare alcuna operazione di cernita di oggetti di qualsiasi genere e natura;
 - c) Durante la permanenza nel centro di raccolta attenersi alle norme di sicurezza vigenti.

Articolo 13. Obbligo del personale di controllo e gestione

1. Il personale incaricato alla custodia e alla gestione del Centro di raccolta è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle presenti norme e delle direttive o istruzioni impartite dagli uffici competenti. In particolare il personale è tenuto a:
 - a) curare l'apertura e la chiusura della piattaforma negli orari prestabiliti;
 - b) essere costantemente presente durante l'apertura del Centro;
 - c) provvedere a controllare che i rifiuti vengano conferiti unicamente da cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto i 18 anni di età e da utenze non domestiche operanti nel territorio comunale ed espressamente autorizzate al conferimento;
 - d) fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono al Centro tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
 - e) curare la pulizia delle aree circostanti assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezione delle stesse;
 - f) curare che il conferimento a terzi dei rifiuti raccolti avvenga regolarmente a cura delle ditte autorizzate, siglando e consegnando all'ufficio competente il formulario di identificazione dei rifiuti rilasciato dai trasportatori;
 - g) provvedere alla tenuta del Registro per la registrazione delle utenze in entrata al Centro, del Quaderno di manutenzione e della documentazione per la registrazione delle operazioni di stoccaggio ed uscita;
 - h) segnalare al competente ufficio ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione del Centro, nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti registrando i nominativi degli avventori ritenuti responsabili;
 - i) curare che, nei casi previsti dalle presenti norme, il conferimento dei rifiuti avvenga mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposita dichiarazione e, in questi casi, verificare l'accettabilità del materiale consegnato
 - j) verificare i flussi di materiali in ingresso ed in uscita;
 - k) coadiuvare ed assistere i cittadini nel conferimento;
 - l) verificare la capienza residua dei contenitori e richiedere, se del caso, lo svuotamento degli stessi;
 - m) verificare il funzionamento e lo stato manutentivo e di efficienza di tutte le strutture del centro (rete fognaria, strutture antinfortunistiche, ecc.).

Articolo 14. Trasportatori autorizzati

I trasportatori autorizzati al ritiro del materiale da avviare a recupero/smaltimento, saranno soggetti a specifici controlli da parte degli addetti in turno, in particolar modo verranno verificate:

- a) le autorizzazioni del trasportatore e del destinatario al fine della compatibilità del rifiuto da trasportare;
- b) Autorizzazione confacente del mezzo e coerenza con il Formulario compilato;
- c) Rispetto delle normative sulla sicurezza e corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali

I trasportatori, nell'esecuzione di tutte le operazioni di scarico e manovra, dovranno operare con la massima cautela e perizia per evitare di arrecare danno o intralcio a cose e/o persone presenti. Il Gestore declina comunque ogni responsabilità per danni a persone e/o cose arrecati nell'area del Centro di

raccolta. **Le operazioni di carico, salvo cause di forza maggiore, dovranno essere effettuate in orari diversi rispetto a quelli di apertura del Centro al pubblico.**

Ciascun trasportatore all'interno del Centro di raccolta dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni sulle modalità di asporto definite dal Gestore, anche di valenza ambientale (modalità di gestione degli sversamenti, spandimenti ecc.). **E' severamente vietato aggirarsi per il Centro di raccolta se non accompagnati dal personale addetto.**

Articolo 15. Compiti del Gestore

1. I compiti del Gestore in ordine alla gestione del Centro di raccolta sono:
 - a) nominare il responsabile referente tecnico del Centro di raccolta e l'addetto o gli addetti al controllo;
 - b) valutare, secondo un'ottica gestionale, la validità delle richieste avanzate dal Responsabile del Centro di raccolta;
 - c) fornire al personale in presidio del Centro di raccolta tutta la strumentazione ed il materiale atti ad effettuare al meglio le attività cui è preposto, nel rispetto della qualità del servizio e della sicurezza sul lavoro;
 - d) decidere, in accordo con l'Amministrazione comunale, le quantità conferibili al Centro di raccolta, gli orari di apertura ed i eventuali costi; tali informazioni saranno comunicate alle utenze tramite avvisi e altri mezzi di informazione ritenuti utili;
 - e) promuovere iniziative atte a migliorare il servizio;
 - f) competere altresì la manutenzione ordinaria/straordinaria ed il mantenimento del Centro di raccolta.

Articolo 16. Responsabilità del Comune e/o del Gestore

1. Il Comune e il Gestore non sono responsabili degli eventuali danni a persone e/o cose qualora questi derivino da comportamenti dell'utente non rispettosi delle indicazioni e delle modalità di conferimento specificate in questo Regolamento e/o riportate sull'apposita cartellonistica all'ingresso del centro.
2. Il Gestore del Centro di raccolta è responsabile degli eventuali danni derivanti dalle condizioni di manutenzione delle strutture del Centro e da errori nella gestione delle strutture da parte del personale autorizzato compresa la movimentazione dei mezzi meccanici.

Articolo 17. Controlli / Divieti

1. L'addetto o gli addetti al controllo effettua/no la vigilanza nel rispetto del presente Regolamento, segnalando eventuali infrazioni alla normativa vigente e comunicandole al Comune e al Gestore che nel caso adotterà eventuali misure restrittive, fatte salve le competenze della Polizia Municipale e degli Enti preposti.
2. E' vietato:
 - a) l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti all'esterno del Centro di raccolta nei giorni ed orari di chiusura;
 - b) il deposito dei rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
 - c) lo scarico di rifiuti da parte di utenze non appartenenti al Comune o non autorizzate;
 - d) lo scarico di rifiuti diversi dalle tipologie previste dal presente Regolamento;
 - e) lo scarico di rifiuti speciali non assimilati;
3. La Polizia Municipale, l'Ufficio Tecnico Comunale, l'ARPAV, l'ASL e chiunque spetti, è incaricato della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento, da effettuarsi anche tramite accertamenti sulla qualità e sulla provenienza dei rifiuti conferiti, con il supporto, se necessario, della ditta appaltatrice del servizio RSU per le operazioni strettamente materiali dell'accertamento.

Articolo 18. Sanzioni

1. Ai trasgressori di quanto disposto dal presente Regolamento, si applichi una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00(cinquanta/00) ad un massimo di € 500,00(cinquecento/00). Per le fattispecie non espressamente indicate nel presente provvedimento si applichi il disposto del D.Lgs.

152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva l'applicazione di ogni altra sanzione di legge, anche di natura penale.

Articolo 19. Disposizioni diverse / finali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme delle legislazioni comunali, di Polizia Municipale, del Codice della strada nonché la vigente Normativa statale e regionale in materia di rifiuti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività dell'atto amministrativo di approvazione.